

05625-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente - Sent. n. sez. 18/2021  
Angelo Costanzo - Relatore - UP - 12/01/2021  
Ersilia Calvanese R.G.N. 11161/2020  
Gaetano De Amicis  
Martino Rosati

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da (omissis) n. d. (omissis) avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 novembre 2018, visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la richiesta del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Fodaroni di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'avvocato (omissis), per la parte civile (omissis), chiede che la sentenza impugnata sia confermata e che il ricorrente sia condannato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali di costituzione di parte civile.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza n. 12339 del 2 novembre 2018, la Corte di appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Cassino ha riqualificato ex art. 392 cod. pen., il fatto descritto nel capo di imputazione - consistito nel divellere, nell'agosto del 2012, una rete metallica posta da (omissis) a recinzione di un proprio terreno - e ha eliminato la sospensione condizionale della pena.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di (omissis) si chiede l'annullamento della sentenza deducendo: a) travisamento della prova e vizio della motivazione nel desumere dalle dichiarazioni dei testimoni che l'imputato aveva spostato la recinzione oggetto della controversia con la parte civile (omissis) (omissis) trascurando che questi aveva intercluso (violando l'art. 392 cod. pen.) il varco utilizzato da (omissis), il quale aveva, quindi, agito per tutelare i suoi interessi patrimoniali e, comunque, realizzato una condotta di particolare tenuità ex art. 131 *bis* cod. pen.; b) inammissibilità, tempestivamente eccepita con le questioni preliminari della costituzione della parte civile in relazione all'art. 78 cod. proc. pen. perché depositata nella cancelleria del Pubblico ministero mentre solo una semplice fotocopia – in quanto tale, priva di sottoscrizione – era stata depositata in quella del Giudice.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Le deduzioni sviluppate nel primo motivo di ricorso non si confrontano con la parte della motivazione della sentenza in cui si rileva (p. 4) che la recinzione osteggiata dall'imputato era stata più volte realizzata e divelta anteriormente all'agosto del 2012, quando già esisteva una controversia per il diritto di passaggio, per cui l'azione di (omissis) non è stata realizzata nell'immediatezza del primo posizionamento della rete e non emergeva una necessità impellente di ripristinare il possesso perduto. Pertanto, anche se non è da escludere che (omissis) possa avere per primo arbitrariamente chiuso il varco che consentiva il passaggio, (omissis), comunque, anziché ricorrere al giudice danneggiò la recinzione e così commise il reato.

In altri termini, non ricorrono nella fattispecie le condizioni che escludono l'arbitrarietà dell'esercizio delle proprie ragioni e che si presentano quando il soggetto attua un comportamento violento per mantenere il suo possesso attuale (violenza manutentiva) o per recuperarlo nell'immediatezza dello spoglio subito (violenza reintegrativa) perché in entrambi i casi l'ordine giuridico preesistente è conservato e non turbato (Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010, Costanzo, Rv. 246409; Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006, dep. 2007, Gobetti, Rv. 236315; Sez. 6, n. 20277 del 19/04/2001, De Marco, Rv. 218838).

Per altro verso, con adeguata motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto osservando che la condotta dell'imputato denota una marcata propensione a realizzare la sua pretesa con modalità violente procurando alla controparte un danno non esiguo tenendo conto della necessità di questa di ripristinare la rete mentre risiede abitualmente all'estero.

1.2. Anche le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza, specificamente nella parte in cui (p.5) si osserva che, comunque copia della costituzione di parte civile depositata in originale nella cancelleria del pubblico ministero e stata depositata in copia (di cui non si contesta la conformità all'originale) nella cancelleria del giudice procedente, così consentendo alla difesa dell'imputato di rendersi conto della costituzione di parte civile), e inoltre, ritualmente notificata alla controparte. Vale ribadire che la sottoscrizione del difensore, apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, vale ad escludere l'inammissibilità della stessa, assolvendo alla doppia funzione di autenticazione della sottoscrizione del danneggiato e di sottoscrizione del difensore ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23013 del 14/05/2009, Messina, Rv. 244112; Sez. 5, n. 27767 del 18/05/2004, Viscardi, Rv. 228710; Sez. 5, n. 19190 del 19/01/2001, Turano, Rv. 218883).

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000. Ne deriva, inoltre, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (omissis) , che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge.

Così deciso il 12/01/2021

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo

Il Presidente

Renato Bricchetti

